

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 4 ottobre 2007 —
Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana**

(Causa C-179/06) ⁽¹⁾

**(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 92/43/CEE —
Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna
selvatiche — Valutazione di incidenza ambientale)**

(2007/C 297/15)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: D. Recchia)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: I.M. Braguglia, agente, e G. Fiengo, avvocato dello Stato)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 6, n. 3, e 7 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7) — Mancata valutazione dell'incidenza di una serie di interventi di edilizia industriale sulla zona speciale di conservazione IT 9120007 Murgia Alta

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 143 del 17.6.2006.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 4 ottobre 2007
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Matthias
Kruck/Landkreis Potsdam-Mittelmark**

(Causa C-192/06) ⁽¹⁾

**(Strutture agricole — Regimi di aiuto comunitari — Art. 7,
n. 6, del regolamento (CEE) n. 1765/92 — Art. 9, n. 2, del
regolamento (CEE) n. 3887/92 — Ritiro di seminativi dalla
produzione — Riduzione dei pagamenti compensativi)**

(2007/C 297/16)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: Matthias Kruck

Convenuto: Landkreis Potsdam-Mittelmark

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesverwaltungsgericht (Germania) — Interpretazione dell'art. 9, nn. 2-4, del regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3887, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari (GU L 391, pag. 36), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 6 luglio 1995, n. 1648, che modifica il regolamento (CEE) n. 3887/92 recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari (GU L 156, pag. 27), nonché dell'art. 7, n. 6, seconda e quarta frase, del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n. 1765, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (GU L 181, pag. 12), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 19 dicembre 1995, n. 2989, che modifica il regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (GU L 312, pag. 5) — Determinazione della massima superficie messa a riposo ammissibile a pagamenti compensativi in base alla superficie coltivata effettivamente constatata in sede di controllo e non a quella dichiarata nella domanda di pagamento compensativo

Dispositivo

L'art. 9 del regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3887, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 6 luglio 1995, n. 1648, dev'essere interpretato nel senso che il calcolo della superficie massima che viene in considerazione per i pagamenti compensativi per il ritiro dalla produzione ai sensi dell'art. 7, n. 6, primo comma, seconda e quarta frase, del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n. 1765, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 19 dicembre 1995, n. 2989, avviene sulla base della superficie coltivata richiesta, a condizione che tale superficie sia effettivamente investita a seminativi e non contenga terreni esclusi in forza dell'art. 9 del regolamento n. 1765/92, come modificato dal regolamento n. 2989/95, dal beneficio dei pagamenti compensativi.

⁽¹⁾ GU C 154 dell'1.7.2006.